II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 1985
relativa a misure sanitarie contro l'afta epizootica applicabili a talune carni fresche provenienti dall'Argentina

(85/240/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE [2] in particolare l'articolo 28,

considerando che, dalle informazioni in possesso della Commissione, risulta che dal dicembre 1984 nella zona endemica dell'Argentina si sono manifestati vari focolai di afta epizootica ; che la regione dell'Argentina a sud del quarantaduesimo parallelo continua ad essere esente da afta epizootica e non vi si praticano vaccinazioni ; che, tuttavia, in quest'ultima regione non vi sono stabilimenti riconosciuti ai fini dell'importazione di carni bovine fresche nella Comunità ;

considerando che la decisione 78/693/CEE [3] della Commissione modificata da ultimo dalla decisione 84/354/CEE [4], stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dall'Argentina tenendo conto in particolare della situazione dell'afta epizootica in questo paese ;

considerando che, data la sempre maggior diffusione dell'afta epizootica, con i rischi che ne derivano per le importazioni di carni argentine nella Comunità, è opportuno applicare il divieto di importazione di talune categorie di carni fresche ;

considerando che la Commissione terrà sotto vigile controllo la situazione in Argentina ai fini di una modifica o di una revoca, se necessario, della presente decisione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Con decorrenza dal 15 maggio 1985 gli Stati membri vietano l'introduzione nel territorio della Comunità di frattaglie di bovini, compresi i polmoni, provenienti dall'Argentina.

Articolo 2

La Commissione tiene sotto controllo la situazione e si riserva di modificare la presente decisione alla luce degli sviluppi che interverranno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 19.
(4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 51.